



Questo regolamento è stato deliberato dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Tedesca il 18 novembre 2019 a Würzburg

Regolamento quadro - Prevenzione contro la violenza a sfondo sessuale su minori e adulti sotto tutela e nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca

Preambolo

La responsabilità per la prevenzione contro la violenza a sfondo sessuale spetta al vescovo (arcivescovo) come parte della sua cura pastorale.

La prevenzione della violenza a sfondo sessuale è parte integrante del lavoro della Chiesa con bambini, adolescenti e persone adulte sotto tutela. La Chiesa cattolica e la sua Caritas vogliono offrire a tutti i bambini, adolescenti e adulti sotto tutela uno spazio sicuro di formazione e di vita nello spirito del Vangelo, sulla base della concezione cristiana dell'uomo, in cui promuovere il loro sviluppo umano e spirituale nel rispetto della loro dignità e integrità. In questo contesto occorre fornire protezione contro la violenza, in particolare contro la violenza sessuale.

Prevaricazioni fisiche e psichiche vanno evitate.

La prevenzione come principio fondamentale dell'azione pedagogica contribuisce nei bambini, negli adolescenti e nei giovani a far sì che essi crescano fortificati come persone responsabili, aperte alla fede e alla società. La sessualità è da considerare parte della vita umana: "Dio stesso ha creato la sessualità, che è un dono meraviglioso per le sue creature"¹.

In tutte le istituzioni educative dovrebbe essere insegnata una pedagogia sessuale capace di rafforzare l'autodeterminazione e l'autoprotezione.

Per tutte le misure preventive vanno adeguatamente considerate le differenze tra le singole situazioni di bisogno e minaccia.

Scopo della prevenzione in diocesi, ordini religiosi, nuove comunità spirituali, movimenti religiosi, nonché iniziative e associazioni caritative è quello di praticare e sviluppare una nuova cultura di attenzione rispettosa dello stare insieme.

La presente ordinanza si rivolge a tutti i responsabili nell'ambito di competenza della Conferenza Episcopale Tedesca che si occupano del benessere e della salvaguardia di bambini, adolescenti e persone adulte sotto tutela a loro affidate. Le norme servono a

¹ Papa Francesco, lettera apostolica *Amoris Laetitia* del 19 marzo 2016, Nr. 150

garantire un'azione concertata nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca. Esse costituiscono il fondamento delle direttive da emanare da parte dei Vescovi diocesani nelle loro diocesi. Agli organismi cattolici che non sono sottoposti a giurisdizione diocesana va riconosciuto un sostegno economico da parte della (arci)diocesi, previo il vincolo da parte loro di adottare le presenti norme o delle norme di prevenzione della rispettiva diocesi.

1. Definizioni

1.1 Nella prevenzione ai sensi di questa normativa sono comprese tutte quelle misure adottate per prevenire (primaria), accompagnare, (secondaria) e gestire (terziaria) la violenza sessuale contro bambini, adolescenti e adulti bisognosi di protezione o aiuto. Si rivolge a vittime, alle istituzioni e ai loro responsabili dove si lavora con bambini, adolescenti e adulti bisognosi di protezione o aiuto, nonché a imputati/colpevoli.

1.2 Occupati nella Chiesa ai sensi di questa norma sono in particolare

- Chierici e candidati al ministero sacerdotale,
- Religiosi appartenenti a un ordine,
- Funzionari della Chiesa,
- Impiegati,
- Persone nella formazione professionale,
- Persone che lavorano come stagisti ai sensi della legge federale sul volontariato o della legge sul volontariato giovanile o che lavorano in servizi analoghi,
- Lavoratori interinali e altri lavoratori impiegati presso imprese esterne.

Per i dipendenti di un posto di lavoro nella Chiesa questa normativa ha effetto giuridico solo se è stata adottata dalle commissioni competenti in materia di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 7 delle Regole fondamentali del servizio nella Chiesa nel contesto dei rapporti di lavoro. Il presente regolamento quadro si applica ai volontari e ai titolari di cariche ecclesiastiche. Questa normativa vale anche per chi lavora come volontario o con contratto di mandato in un ambito religioso.

1.3 Il concetto di abuso sessuale secondo queste norme comprende tutte quelle azioni commesse nella sfera sessuale e passibili di pena. Le norme suddette si riferiscono quindi:

- sia ad azioni previste nel paragrafo 13 del codice penale tedesco (StGB), così come ad altri reati sessuali elencati nel codice penale tedesco
- sia ad azioni previste nel can. 1395 § 2 CIC in relazione con l'art. 6 § 1 SST secondo can. 1387 CIC in relazione con l'art 4 § 1 n. 4 SST come anche secondo l'art. 4 § 1 n. 1 SST in relazione con can. 1378 § 1 CIC nella misura in cui esse siano perpetrate su minori o persone il cui uso della ragione sia abitualmente limitato.

- sia su azioni ai sensi dell'art. 1 § 1a) VeL.²
- Tenendo conto della particolarità del singolo caso, esso si applica anche agli atti compiuti di sotto della soglia di responsabilità penale che costituiscono una violazione del limite della sfera sessuale in ambito pastorale, educativo, assistenziale, per la consulenza e cura di bambini, adolescenti e adulti bisognosi di protezione e assistenza.

Queste norme riguardano tutti i comportamenti (all'interno e all'esterno del servizio nella Chiesa) con riferimento sessuale verso i bambini, i giovani e gli adulti bisognosi di aiuto e protezione e che si svolgono con presunto consenso, senza consenso o contro la loro espressa volontà. Ciò comprende anche tutte quelle azioni atte a preparare, eseguire e mantenere la segretezza della violenza sessuale.

1.4 Adulti che hanno bisogno di protezione o di aiuto sono persone soggette a protezione ai sensi del § 225, comma 1 del StGB³

I dipendenti che lavorano per la Chiesa hanno una particolare responsabilità nei confronti di queste persone, o perché sono affidati alla loro cura e custodia o perché sono particolarmente a rischio ai sensi del presente regolamento quadro solo a causa del loro bisogno di protezione o assistenza.

Sono comprese anche le persone soggette ad un particolare rapporto di potere e/o dipendenza.

Tale speciale rapporto di potere e/o dipendenza può anche esistere o sorgere in un contesto pastorale.

Per i dipendenti di un ente ecclesiastico questa normativa ha effetto giuridico solo se è stata adottata dalle commissioni competenti in materia di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 7 delle Regole fondamentali del servizio nella Chiesa. La presente normativa vale anche per persone che lavorano come volontari o con contratto di mandato. Le misure di prevenzione sono sviluppate e attuate in modo partecipativo in collaborazione con tutte le persone e i gruppi interessati. Ciò comprende in particolare i bambini, gli adolescenti e gli adulti che hanno bisogno di protezione e di aiuto.

2. Requisiti di base per il lavoro di prevenzione

Le strutture e i procedimenti di prevenzione della violenza a sfondo sessuale devono essere chiari, condivisibili, controllabili e valutabili. Lo sviluppo e la messa in atto di misure preventive si realizzano attraverso una collaborazione fattiva di tutte le persone e i gruppi di rilievo interessati. Tra questi anche gli stessi bambini, gli adolescenti e le persone adulte sotto tutela. Si tiene particolarmente conto delle esperienze delle vittime.

² Papa Francesco, *Motu proprio datae Vos estis lux mundi* (Vel) del 7 maggio 2019

³ È inoltre necessario un certo rapporto di superiorità /subordinazione tra l'autore del reato e la presunta vittima. Questo è dato se 1. la vittima ha meno di 18 anni o 2. è particolarmente degna di protezione a causa di una malattia o di un'infermità dovuta all'età. 3. è sotto la cura o la custodia dell'imputato 4. appartiene alla sua famiglia, 5. è abbandonato dalla persona responsabile della cura alla violenza dell'imputato o 6. è subordinato all'imputato nell'ambito di un servizio o di un rapporto di lavoro, (...) (StGB § 225 Par. 1)

3. Programma istituzionale di salvaguardia

Conformemente a un'analisi della protezione e dei rischi il soggetto giuridico è responsabile dell'elaborazione di concetti di protezione istituzionale nell'ambito della sua sfera di competenza. Questi devono essere rivisti e ulteriormente sviluppati regolarmente - almeno ogni cinque anni. I concetti di protezione nelle istituzioni e nei servizi sono concordati con l'ufficio di coordinamento diocesano. (vedi nr.4) Tutte le componenti di un concetto di protezione istituzionale devono essere progettate in modo adeguato per il gruppo di destinazione e orientate all'ambiente di vita.

3.1 Selezione e sviluppo del personale

I responsabili del personale si occupano della prevenzione contro la violenza sessuale nei colloqui di assunzione, durante l'inserimento professionale e nei successivi colloqui con i collaboratori al servizio della Chiesa.

3.1.1 Casellario giudiziale generale

Dipendenti dalla Chiesa devono, secondo le norme di legge, tematizzare la prevenzione contro la violenza sessuale nel colloquio di lavoro, durante il periodo di prova, presentando un casellario giudiziale generale e in colloqui regolari in base alle norme di legge sul diritto del lavoro. Vale l'obbligo di presentare un casellario giudiziale generale anche per il personale volontario, se lo richiedono le norme di legge. Tale controllo deve essere regolarmente documentato.

3.1.2 Autocertificazione

A seconda del tipo, dell'intensità e della durata del contatto con bambini, adolescenti e adulti bisognosi di protezione o aiuto, nonché del compito e dell'impegno, i responsabili verificano se deve essere presentata e documentata una dichiarazione di autocertificazione. La presente dichiarazione contiene informazioni che dichiarano se la persona da assumere è stata condannata per un reato ai sensi dell'articolo 72a, paragrafo 1 del StGB VIII e se è stata avviata un'indagine giudiziaria nei suoi confronti. Essa contiene inoltre l'obbligo di informare immediatamente il soggetto giuridico all'avvio di una istruttoria penale.

3.1.3 Terzi

Le presenti disposizioni devono essere applicate per analogia se le prestazioni vengono concordate da persone o aziende esterne o se a tali persone o aziende esterne vengono affidati locali appartenenti alla Chiesa.

3.1.4 Formazione e aggiornamento professionale

In tutti i casi in cui la diocesi è direttamente o congiuntamente responsabile per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti della Chiesa vi è l'obbligo di disciplinare in modo vincolante i temi della prevenzione.

3.2 Codice di comportamento

Per ogni settore di lavoro deve essere elaborato un codice di comportamento.

Esso regola per il rispettivo settore di lavoro un rapporto di vicinanza/distanza tecnicamente adeguato e un comportamento che rispetta bambini, adolescenti e adulti bisognosi di protezione o aiuto.

Il rispettivo codice di comportamento deve essere controfirmato da tutti coloro che lavorano nella Chiesa.

La sottoscrizione del codice di comportamento o di una dichiarazione d'impegno è presupposto obbligatorio per un impiego, per un'assunzione, per continuare nel proprio impiego oppure per essere incaricati di un'attività di volontariato.

Inoltre, il soggetto giuridico è tenuto a pubblicare in modo appropriato il codice di comportamento.

3.3 Istruzioni e regolamenti interni

Per assicurare il bene e la salvaguardia dei bambini, degli adolescenti e nonché delle persone adulte sotto tutela, il soggetto giuridico può, oltre a emanare il codice di comportamento, dare anche istruzioni di servizio o stabilire regolamenti interni di carattere vincolante a livello giuridico sulla base di diritto del lavoro. Non viene intaccato il regolamento dei rappresentanti dei dipendenti. (*Mitarbeitervertretungsordnung = MAVO*).

3.4 Procedura in caso di sospetto o denuncia⁴

Nel quadro del concetto di protezione istituzionale, ogni soggetto giuridico descrive la procedura in caso di sospetto o denuncia. Ciò include i servizi di consulenza interna ed esterna e i canali di segnalazione e di ricorso. Questi devono essere resi noti in modo adeguato. Nella protezione istituzionale devono essere descritte le modalità di sostegno in un certo sistema al manifestarsi di un sospetto o di un caso concreto. Le persone in contatto con le vittime o con persone sospette o autrici di reati sono oggetto di una sorveglianza continua.

3.5 Gestione della qualità

Il soggetto giuridico è responsabile dell'attuazione, del controllo, della valutazione e dell'ulteriore sviluppo delle misure di prevenzione nell'ambito della gestione della qualità.

Per ogni istituzione, per ogni associazione o per l'associazione di più piccole istituzioni, deve essere disponibile una persona istruita in materia di prevenzione per consigliare e sostenere l'attuazione del concetto di protezione istituzionale.

Nell'ambito di un'attività di prevenzione sostenibile, il concetto di protezione deve essere riesaminato per eventuali adeguamenti necessari nell'ambito della valutazione di un sospetto o di un incidente.

⁴ Qui bisogna tener conto delle norme sul trattamento della violenza sessuale di minori e adulti bisognosi di protezione e aiuto da parte di chierici e altre persone al servizio della Chiesa.

3.6 Corsi di prevenzione

Tutti i collaboratori della Chiesa che lavorano con bambini, adolescenti o adulti bisognosi di protezione o di aiuto sono addestrati nella prevenzione della violenza a sfondo sessuale. Tutti gli altri dipendenti della Chiesa devono essere regolarmente sensibilizzati sull'importanza della prevenzione contro la violenza sessuale.

La prevenzione della violenza sessuale richiede conoscenze di base e competenze avanzate, soprattutto in materia di

- vicinanza - distanza appropriata,
- Capacità di comunicare e di far fronte a situazioni conflittuali,
- Competenza emozionale e sociale del personale,
- Psicodinamiche delle vittime,
- Strategie degli autori del reato,
- Dinamiche nelle istituzioni e strutture istituzionali agevolanti,
- Violenza a sfondo sessuale da parte di bambini, adolescenti (violenza tra pari) e adulti sotto tutela contro altri minori o persone adulte sotto tutela,
- Sostegno necessario e adeguato per vittime, i loro famigliari e le istituzioni coinvolte,
- Ipotesi di reato e altre disposizioni giuridiche corrispettive,
- Media (digitali) come area di protezione e di pericolo//competenza mediatica,
- Temi di interfaccia come pedagogia sessuale, nonché un'educazione che tenga conto dei generi e sia a misura di cultura,
- Possibilità di creare reti professionali regionali con l'obiettivo di creare una rete propria.

I corsi di formazione devono essere differenziati in base al gruppo cui sono destinati per quanto riguarda la formulazione, il contenuto, i metodi e la loro dimensione.

Le persone che svolgono funzioni direttive sono inoltre addestrate ad assumersi le proprie responsabilità nello sviluppo (ulteriore) e nell'attuazione del concetto di protezione istituzionale.

L'attenzione si concentra sul benessere del bambino, sui diritti e sulla protezione dei bambini, degli adolescenti e degli adulti che hanno bisogno di protezione o di aiuto. L'attenzione si concentra su misure che complicano o prevengono sia i reati che le forme di violenza sessuale al di sotto della soglia di punibilità.

3.7 Ulteriore attività di prevenzione da parte del soggetto giuridico

Ciascun soggetto giuridico elabora inoltre misure appropriate per responsabilizzare i bambini, gli adolescenti e gli adulti vulnerabili. Ciò include anche il coinvolgimento dell'ambiente sul tema della prevenzione della violenza a sfondo sessuale (genitori o tutori, parenti e tutori legali).

4. Punto di coordinamento

- 4.1 Il vescovo (arci)vescovo apre un ufficio di coordinamento diocesano per sostenere, mettere in rete e controllare la prevenzione contro la violenza a sfondo sessuale. Nomina una o più persone qualificate come responsabili della prevenzione. Costoro riferiscono regolarmente alla direzione diocesana sullo sviluppo del lavoro di prevenzione.
- 4.2 L'(arci)vescovo può istituire un ufficio di coordinamento insieme ad altri (arci)vescovi
- 4.3 Se comunità monastiche di diritto papale hanno nominato propri incaricati per la prevenzione, gli incaricati diocesani della prevenzione lavorano con costoro
- 4.4. L'ufficio diocesano di coordinamento ha innanzitutto questi compiti:
- Coinvolgere le vittime ai sensi del cfr. 2.
 - Consigliare l'ente religioso nello sviluppo, nella realizzazione e nella continuazione di altri progetti istituzionali di prevenzione,
 - Coinvolgere le vittime ai sensi del cfr. 2.
 - Organizzare misure di qualificazione (i sensi dei nr. 3.6)
 - Controllare persone esperte in misure di prevenzione di enti religiosi,
 - Assicurare la qualificazione e l'informazione della persona formata in materia di prevenzione (ai sensi dei nr. 3.5),
 - Collegamento in rete del lavoro di prevenzione dentro e fuori della diocesi, nonché con le persone di riferimento per casi di sospetta violenza sessuale in conformità con il regolamento per la gestione degli abusi sessuali su minori e adulti bisognosi di protezione o assistenza da parte di chierici e altri dipendenti della Chiesa.
 - Collegamento in rete con uffici di consulenza specialistica, religiosa o meno, contro la violenza a sfondo sessuale.
 - Valutazione ulteriore e sviluppo di standard di qualità vincolanti,
 - Consulenza per istituti di istruzione e formazione,
 - Consulenza specialistica per la pianificazione e la realizzazione di progetti di prevenzione,
 - Mediazione di specialisti,
 - Pubbliche relazioni.

5. Protezione dei dati

- 5.1 Nella misura in cui questi regolamenti quadro e le disposizioni di legge emanate dal vescovo diocesano per completare e specificare i dati personali, compresa la loro pubblicazione, essi hanno la precedenza sulle disposizioni della Legge sulla protezione

dei dati nella Chiesa (KDG) e sull'Ordinanza della sicurezza e l'uso degli archivi della Chiesa Cattolica (KAO), a condizione che non scendano al di sotto del loro livello di protezione dei dati. Per il resto si applicano la legge sulla protezione dei dati della Chiesa (KDG), i regolamenti emanati per la sua attuazione (KDG-DVO) e il regolamento degli archivi della Chiesa (KAO).

5.2 I periodi di conservazione dei documenti sono disciplinati dalle disposizioni relative ai periodi di conservazione dei fascicoli del personale, dei fascicoli delle indagini preliminari, ecc. Per il periodo di conservazione, i documenti devono essere protetti in modo particolare contro l'accesso non autorizzato.

Per il resto, la corretta archiviazione dei documenti da offrire e consegnare ai sensi del § 6 comma 5 capoverso 5 frase 1 del *Kirchliche Archivordnung* (KAO) sostituisce le cancellazioni richieste dalla KDG o da altre disposizioni di legge ecclesiastiche o statali se l'archiviazione viene effettuata in modo tale da non ledere i diritti personali della vittima o di terzi.

6. Disposizioni di esecuzione

Le disposizioni di esecuzione della presente ordinanza vengono emanate dall'Ordinario locale.

7. Entrata in vigore

Il suddetto regolamento quadro sostituisce le norme adottate ai sensi del regolamento quadro del 26 agosto 2013. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2020 ed è riesaminato periodicamente, al più tardi ogni cinque anni, per verificare l'eventuale necessità di modifiche.

.....Località, il(data)

..... (firma)

Nome dell'(Arci)vescovo

(Arci)vescovo di.....